

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI RECUPERABILI ED AL CORRETTO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI (CER 20.03.07)



INDICE

1. PREMESSE	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVIZIONE IN LOTTI	5
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	8
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI	
PARTECIPAZIONE	8
6. REQUISITI GENERALI	9
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
8. AVVALIMENTO	
9. SUBAPPALTO	14
10. GARANZIA PROVVISORIA	
11. SOPRALLUOGO	17
12. CONTRIBUTO ANAC	
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	DI
GARA 18	
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	20
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B OFFERTA ECONOMICA"	30
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31
18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
19. INFORMAZIONI ULTERIORI	35
20. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ	36





1. PREMESSE

ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche Stazione Appaltante o ASIA) con sede in Napoli alla Via Ponte dei Francesi 37/D, con deliberazione dell'Amministratore Delegato ha disposto di affidare il servizio di prelievo, trasporto e trattamento di rifiuti ingombranti provenienti dall'attività di raccolta differenziata, finalizzato alla valorizzazione dei materiali recuperabili ed al corretto smaltimento dei sovvalli (CER 20.03.07). Il servizio oggetto del presente affidamento è previsto dal Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi redatto ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice), approvato dall'Amministratore Unico di Asia con la Determina n. 6 del 30 maggio 2019. L'appalto è finanziato con fondi propri.

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta n. 441/ACU/2021, suddivisa in cinque lotti, ciascuno da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli.

Il CUI della presente procedura è il seguente CUI 07494740637201900015.

I CIG di ogni lotto sono i seguenti:

1) Lotto 1 CIG: 8623913623

2) Lotto 2 CIG: 8623929358

3) Lotto 3 CIG: 862394508D

4) Lotto 4 CIG: 8623963F63

5) Lotto 5 CIG: 8624020E6D

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti ed aggiudicarsene al massimo due. Nel caso in cui un concorrente dovesse risultare primo graduato in più di due lotti, gli saranno aggiudicati i due lotti con i maggiori quantitativi. Nel caso di partecipazione in più lotti, i concorrenti hanno l'obbligo di presentarsi in ogni lotto sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta presentata vincola il concorrente per 10 mesi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tipologia del servizio

Si rappresenta che il servizio oggetto della presente procedura di gara, rientrando nel ciclo di gestione dei rifiuti, costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146/1990, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000. In ragione di tale circostanza detto servizio non può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, alla Stazione Appaltante, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari. In particolare, l'appaltatore dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero,











precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e del Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, come da accordo Nazionale del 1 marzo 2001.

Nel corso del contratto l'appaltatore opererà in modo da garantire il rispetto della Legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed entro 30 giorni dall'inizio del servizio di appalto dovrà comunicare ad ASIA gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero. Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale, assemblee e/o agitazioni in genere, anche non indette dalle OO. SS. e/o in violazione della predetta normativa che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Impresa aggiudicataria quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, la mancata consegna degli indumenti di lavoro ecc..

Procedura in modalità telematica

La presente procedura sarà gestita in modalità interamente telematica. Pertanto, il concorrente dovrà accedere alla presente procedura tramite la sezione "AREA FORNITORI" disponibile sul sito www.asianapoli.it o accedendo direttamente al sito http://asianapoli.albofornitori.net. Una volta eseguito l'accesso, il concorrente sarà guidato dal sistema alla registrazione ed all'accesso agli atti di gara. Il concorrente potrà consultare, per la partecipazione alla presente procedura la guida alla PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA (Procedura aperta) visibile dopo l'accesso al link "Manuali – Guide". Per problematiche tecniche è possibile contattare tramite l'assistenza la DIGITALPA primariamente attraverso il sistema di ticket presente nel sistema telematico o al numero telefono 07041979.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
- Schema di contratto;
- Protocollo di legalità sottoscritto in data 1 agosto 2017 disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, ;
- Codice Etico e Codice di comportamento, entrambi disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente.
- La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://asianapoli.albofornitori.net/gare 2.2.





2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma telematica o all'indirizzo asianapoli.garepubbliche@pec.it almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato al punto IV.2.2) del bando di gara per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet www.asianapoli.it nell' apposita sezione dedicate ai bandi di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC asianapoli.garepubbliche@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVIZIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

La presente procedura di gara, suddivisa in cinque lotti, ha ad oggetto il servizio di ritiro, trasporto, selezione e trattamento di rifiuti ingombranti provenienti dall'attività di raccolta differenziata, finalizzato alla valorizzazione dei materiali recuperabili ed al corretto smaltimento dei sovvalli (CER 20.03.07). Sono esclusi dal servizio oggetto del presente affidamento tutte le tipologie di rifiuto riconducibili a quelli classificati come RAEE e gli pneumatici





fuori uso (CER 16.01.03). Nello specifico, il servizio oggetto del presente appalto, è stato diviso nei seguenti cinque lotti:

Tabella 1 lotti

Lotto	Area	Sito principale di	Isole ecologiche prelevabili su	Quantità
		stoccaggio	richiesta direttamente	(ton/anno)
Lotto 1	Nord	Viale della Resistenza	Via G. Campano	5.400
	Nord	Viale della Resistenza	Via Cupa Capodichino	5.400
Lotto 2		Via Niversa della Bracca	Via Emilio Salgari	
	A Centro Est	o Est Via Nuova delle Brecce	Via Mastellone	6.750
		(ICM)	Via Ponte della Maddalena	
Lotto 3	Via	Via Nuova delle Brecce	Via Emilio Salgari	
	B Centro Est			Via Mastellone
		(ICM)	Via Ponte della Maddalena	
Lotto 4	Ovest	Via N. Mandela		5.400
	Ovest	(Polo Artigianale)		5.400
Lotto 5	Tutte le aree			4.500

3.2 Prezzi unitari ed importo singoli lotti

L'appalto viene stipulato a misura, nel senso che il corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario viene determinato applicando i prezzi unitari di ciascuna tipologia di prestazione (es. ritiro/trasporto oppure trattamento) per il numero delle medesime prestazioni eseguite nel periodo di riferimento (es. mese). I prezzi unitari di ciascuna prestazione oggetto di affidamento, ai quali deve essere applicato il ribasso offerto sono i seguenti:

Tabella 2 - Prezzi Unitari

Tipologia di servizio	Prezzo unitari per tutti i lotti
Servizio di trattamento	Euro 150,00
Traporto degli ingombranti dalle isole ecologiche all'impianto di destinazione finale	Euro 35,00
Traporto degli ingombranti dai centri di stoccaggio all'impianto di destinazione finale	Euro 20,00

Le tipologie di prestazioni di affidare sono rappresentate dal trasporto e dal trattamento (inteso come recupero e smaltimento). Si rappresenta che su ogni lotto:

- a) il servizio di trattamento ha un'incidenza di circa l'89% e pertanto, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice rappresenta la prestazione principale;
- b) il servizio di trasporto ha un'incidenza di circa l'11% e, pertanto, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice rappresenta la prestazione secondaria.





I prezzi sopraindicati sono comprensivi di tutti gli oneri inerenti al caricamento, ritiro e trasporto dalle isole ecologiche di ASIA oppure dai centri di raccolta fino agli impianti di trattamento dell'aggiudicatario nonché di ogni eventuale altro onere connesso all'esecuzione dell'appalto.

In ragione delle tonnellate di rifiuti da trasportare e trattare l'importo posto a base di gara del singolo lotto è complessivamente pari ad Euro oltre IVA, così ripartito:

Tabella 3 Importo singoli lotti - Importo totale

Lotto n.	Tonnellate annue	Servizio base 12 Mesi €
1	5.400	912.600,00
2	6.750	1.140.750,00
3	6.750	1.140.750,00
4	5.400	912.600,00
5	4.500	675.000,00
Importo Totale		4.781.700,00

L'importo degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze si intendono assorbiti nell'importo a base di gara come emerge dal DUVRI parte integrante della documentazione di gara.

L'importo per il solo servizio di trasporto, all'interno di ciascun lotto, è stato quantificato sul presupposto che il trasporto degli ingombranti all'impianto di destinazione finale venga eseguito:

- per il 60% dai centri di stoccaggio (da parte dell'aggiudicatario);
- per il 20% dalle isole ecologiche (da parte dell'aggiudicatario);
- per il restante 20% direttamente dalla Stazione Appaltante (che in quest'ultima ipotesi riconoscerà all'aggiudicatario solo l'importo pattuito per il trattamento).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato per ciascun lotto come riportato nella tabella sottostante:

Tabella 4

Lotto	Incidenza Costo manodopera Euro/t
1	Euro 30,00
2	Euro 30,00
3	Euro 30,00
4	Euro 30,00
5	Euro 30,00











Tale valore è stato determinato in base ai costi medi orari rilevati dalle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi ambientali in aziende private (gennaio 2018).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) del Codice (ossia "i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443") sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) (consorzi stabili) del medesimo Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Pertanto detti consorzi sono tenuti ad indicare se eseguono le prestazioni appaltate in proprio o tramite le consorziate.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;











- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1 agosto 2007 costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.





7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito previsti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità di cui all'art.83, comma 1 lett. a), del Codice

I concorrenti, a pena di esclusione, devono:

- a) essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente e devono esercitare un'attività coerente con quella oggetto del presente appalto (trattamento rifiuti differenziati trasporto rifiuti);
- b) essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella Categoria 1 classe C o superiore. Nel caso di partecipazione a più lotti il concorrente deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella Categoria 1 classe B o superiore, ovvero, in alternativa essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella Categoria 1, sottocategoria D5 "attività esclusiva di trasporto R.U. da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento" in una classe della sottocategoria idonea al lotto a cui si partecipa. Nel caso di partecipazione a più lotti il requisito deve essere parametrato alla somma dei due lotti di maggiori dimensioni;
- c) essere iscritti alla «White List» della prefettura competente territorialmente.

<u>Per la comprova</u> dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 2 lett. b) e c), del Codice

Ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del Codice, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara e segnatamente devono:

a) essere titolari di un impianto munito delle autorizzazioni in corso di validità a trattare, secondo la normativa vigente in materia, i rifiuti della tipologia contraddistinta dal CER 20.03.07 per un quantitativo di rifiuti non inferiore ad 1,3 volte quello previsto annualmente per il lotto a cui si partecipa. Nel caso di partecipazione a più lotti, tale requisito dovrà essere commisurato al quantitativo complessivo dei due lotti di maggiori dimensioni, a cui si partecipa. L'impianto, inoltre, deve essere autorizzato allo











svolgimento delle operazioni di recupero R13 ed R12, di cui all'allegato C) della Parte Quarta del D. Lgs n. 152/2006 e delle operazioni di smaltimento D15, di cui all'allegato B) della Parte Quarta del D. Lgs n. 152/2006. Il requisito D15 si intende riferito ai soli codici provenienti dai sovvalli di lavorazione. Nel caso di partecipazione al lotto 5, per il quale il trasporto è a carico della Stazione Appaltante o di imprese terze ad essa collegate, l'impianto si deve trovare entro un raggio di 50 km dalla Casa Comunale di Napoli (indirizzo Piazza Municipio, Napoli, 40° 50′ 24.82″ N - 14° 15′ 02.02″ E); la distanza sarà valutata come l'itinerario più breve tra quelli proposti da Google Maps, per i mezzi pesanti; nell'offerta presentata in gara, ciascun concorrente deve indicare, oltre all'indirizzo, anche le coordinate di geolocalizzazione dell'impianto. Nel caso di indisponibilità dell'impianto indicato in fase di gara, qualora il nuovo impianto si trovi ad una distanza maggiore rispetto ai 50 km di cui sopra ma, comunque, non oltre i 70 km, ASIA si riserva la facoltà di richiedere un indennizzo per i maggiori oneri di trasporto valutato in 1 €/ton/km per ogni km in eccedenza rispetto alla distanza dell'impianto dichiarato in offerta, valutata in andata e ritorno.

<u>La comprova del presente requisito</u> è fornita mediante la produzione della copia conforme della documentazione attestante la titolarità di un impianto munito delle autorizzazioni di legge innanzi menzionate:

b) aver effettuato, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando in un periodo di dodici mesi consecutivi, servizi di trattamento (recupero e smaltimento) di rifiuti differenziati oggetto dell'appalto (CER 20.03.07) per una quantità pari al 30% di quella prevista per il lotto di interesse. Nel caso di partecipazione a più lotti, tale requisito dovrà essere commisurato alla somma di due lotti con le maggiori quantità.

<u>La comprova del presente requisito</u> è fornita mediante la produzione della copia conforme dei contratti da cui si evinca le quantità, l'oggetto ed il periodo di esecuzione delle prestazioni.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.











In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o di GEIE di tipo orizzontale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al precedente paragrafo 7.1 lett. a), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderente al contratto di rete;
- b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) di cui al precedente paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto da ciascun operatore economico in misura proporzionale alla parte del servizio di trasporto che il singolo operatore raggruppato assume;
- c) il requisito relativo all'iscrizione alla white list della Prefettura competente di cui al punto 7.1 lett.
 - c) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderente al contratto di rete;
- d) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. a) relativo all'impianto deve essere posseduto da ciascun componente il RTI;
- e) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. b), relativo all'avvenuta esecuzione di servizi di recupero e trattamento, deve essere posseduto complessivamente dal RTI fermo restando la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice nel caso di RTI la mandataria deve, in ogni caso, eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi ordinari o di GEIE di tipo verticale:

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al precedente paragrafo 7.1 lett. a), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderente al contratto di rete per il tipo di attività da ciascuna svolta;
- b) il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) di cui al precedente paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto da ciascun operatore economico che assume il servizio di trasporto in misura proporzionale alla parte del servizio dal medesimo assunto;
- c) il requisito relativo all'iscrizione alla white list della Prefettura competente di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o aderente al contratto di rete;
- d) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. a) deve essere posseduto dalla mandataria (che assume la prestazione principale di trattamento dei rifiuti);





e) il requisito di cui al precedente paragrafo 7.2 lett. b) deve essere posseduto dalla mandataria (che assume la prestazione principale di trattamento dei rifiuti).

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I **CONSORZI STABILI**

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA, iscrizione all'ANGA]. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di









esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

L'aggiudicatario della presente procedura può affidare in subappalto parte dei servizi appaltati nei limiti di legge, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale necessari per la parte servizio da assumere e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intendono subappaltare.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori. Per il resto si rinvia a quanto disposto dall'art. 105 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 comma 7 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari ad Euro 18.252,00 (lotto 1) ad Euro 22.815,00 (lotto 2) ad Euro 22.815,00 (Lotto 3), ad Euro 18.252,00 (lotto 4) e ad Euro 13.500,00 (lotto 5).











2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario, o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul seguente conto corrente Codice IBAN IT85T0101003400100000012361 Banco di Napoli Spa intestato ad ASIA Napoli SPA;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- -http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;











- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi dicui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 gennaio 2018 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno 10 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

solo se la predetta certificazione sia posseduta da:





a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto.

12. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	8623913623	Euro 80,00
2	8623929358	Euro 140,00
3	862394508D	Euro 140,00
4	8623963F63	Euro 80,00
5	8624020E6D	Euro 70,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.











Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Presentazione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire tramite la piattaforma telematica di ASIA Napoli S.p.A., entro e <u>non oltre il termine di cui al punto IV.2.2</u>) del bando di gara con le modalità e la documentazione richieste dal presente Disciplinare ed indicate nella piattaforma telematica.

Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà registrarsi sulla piattaforma http://asianapoli.albofornitori.net/ o, qualora già registrato, effettuare l'accesso con le proprie credenziali.

Dopo aver effettuato l'accesso, sarà possibile visualizzare il manuale "PARTECIPAZIONE AD UNA GARA D'APPALTO TELEMATICA" cliccando sul link "Manuali – Guide" nel menu a sinistra. Sarà inoltre possibile accedere alla pagina "RDO" dal menu superiore: http://asianapoli.albofornitori.net/procedure-aperte. Per visionare il dettaglio degli atti di gara, cliccare su "Dettagli". Per scaricare la documentazione di gara ed inserirla a sistema, è necessario cliccare su "Partecipa" nella pagina di dettaglio del bando. A questo punto, è possibile inserire i propri dati anagrafici e i dati relativi all'attività, qualora non ancora presenti a sistema; nella stessa pagina, in basso, è visibile l'elenco dei documenti, suddivisi per busta telematica, che devono essere caricati a sistema entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) del bando di gara. Dopo aver caricato i documenti, è obbligatorio cliccare su "Conferma partecipazione Invio finale documenti" nella pagina in basso; se questa operazione non viene effettuata, la partecipazione non verrà considerata valida. Dopo aver confermato la partecipazione, verrà automaticamente inviata una PEC con la ricevuta di avvenuta partecipazione. Se tale PEC non dovesse pervenire entro un'ora, il concorrente è invitato a contattare la DIGITALPA ai riferimenti di cui in premessa

La partecipazione alla gara prevede la presentazione di documentazione amministrativa, ed economica da inserire in apposite buste "virtuali" per ogni Lotto, presenti sulla piattaforma telematica e segnatamente:

Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

Busta "OFFERTA ECONOMICA Lotto n.1";

Busta "OFFERTA ECONOMICA Lotto n. 2"

Busta "OFFERTA ECONOMICA Lotto n. 3;











Busta "OFFERTA ECONOMICA Lotto n. 4;

Busta "OFFERTA ECONOMICA Lotto n. 5".

La lingua ufficiale della presente procedura è quella italiana, pertanto eventuali concorrenti di diversa nazionalità hanno l'onere di procedere alla traduzione giurata dei loro documenti in tale lingua.

Trattandosi di gara telematica, anche laddove non sia specificato, per "sottoscrizione" si intende esclusivamente la sottoscrizione tramite dispositivo di firma digitale con certificato del sottoscrittore non scaduto conforme alle prescrizioni del CAD (Codice Amministrazione Digitale). Si precisa inoltre che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato pdf, devono essere tutti convertiti in formato pdf.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia od in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente <u>una sola copia del documento di riconoscimento</u> anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta sotto forma di documento informatico oppure di copia informatica *ex* artt. 21 e 22 del D. Lgs. n. 82/2005.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:





- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

<u>La busta "A – Documentazione Amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:</u>

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente, è redatta preferibilmente secondo il MODELLO 1 (inserito sulla piattaforma telematica nell'apposita casella) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).











In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia informatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia informatica della procura, ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii.
- **15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (c.d. DGUE)** di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture del 18 luglio 2016, reperibile sulla piattaforma telematica presente sul portale <u>www.asianapoli.it</u> nella sezione bandi di gara sub procedura aperta n. 441/ACU/2021.

Il concorrente deve compilare il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.





In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1 del presente Disciplinare;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;





 d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, utilizzando preferibilmente l'allegato MODELLO 2, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- 1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e che nei confronti degli stessi non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sul servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- **3.** dichiara di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;





4.	dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento adottati
	dalla Stazione Appaltante, reperibili sul portale della stessa, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad
	osservare e far osservare ai propri collaboratori le disposizioni del predetto Codice che prevede sanzioni in
	caso di inosservanza delle stesse;

5.	di essere iscritto alla white list della Prefettura di	(indicare	estremi)
Per	gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in	Italia:	

- **6.** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata e di non incorrere nei divieti di cui all'art.
 48, comma 7, del Codice in materia di consorzi stabili;
- 10. dichiara di accettare l'eventuale consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, dichiarando sin d'ora di non avere nulla a pretendere a titolo di rimborso e/o indennizzo;
- 11. attesta di essere informato, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267





non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

13. (Nel caso di partecipazione al Lotto n. 5)	
Dichiara che l'impianto si trova entro un raggio di 50 km (e comunque non oltre i 70 km) d	lalla Casa
Comunale di Napoli (indirizzo Piazza Municipio, Napoli, 40° 50' 24.82" N - 14° 15' 02.02" E) ed	indica le
seguenti coordinate:	
14. Dichiara di non incorrere nelle ipotesi di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. c), c-bis	s), c-ter) e
c-quater del Codice e segnatamente: (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazio	one):
a) ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. b-bis) del Codice:	
[] di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna	divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del	codice di
procedura penale per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 di	lel codice
civile;	
oppure	
[] di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irr	evocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedu	ıra penale
per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;	
b) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice:	
[] di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua in	ntegrità o
affidabilità;	
oppure	
[] di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affic	dabilità di
seguito elencate:	
c) <u>ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis)</u> ,	
[] di non essersi reso colpevole delle fattispecie ivi previste;	
орриге	
di essersi reso colpevole delle fattispecie di seguito elencate:	
ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di	ottenere

орриге



informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;



	ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
	sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
	ovvero
	ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
	d) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del Codice (barrare solo la casella corrispondente alla propria situazione):
	non si è reso colpevole delle fattispecie ivi previste;
	oppure
	si è reso colpevole delle fattispecie di seguito elencate:
	ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
	concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento;
	ovvero
	ha riportato una condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
	e) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-quater), del Codice (barrare solo la casella corrispondente alla propria
	situazione)
	non si è reso colpevole delle fattispecie ivi previste;
	oppure
	ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato
	con sentenza passata in giudicato, i cui estremi sono:;
	(in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter) e c-quater), del Codice) ha
	adottato, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, le seguenti misure di autodisciplina:
	(es. ha risarcito interamente il danno, si è impegnato a
	risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
	relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; a supporto delle misure adottate dovranno essere prodotti tutti i
45	documenti pertinenti al fine di consentire ad ASIA ogni opportuna valutazione);
15.	Dichiara che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice non ricorrono le ipotesi di cui
	all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice
	oppure
	che nei confronti di in qualità di
	ricorrono le seguenti ipotesi (specificare in base a quanto riportato nel precedente punto
	16)
16.	Dichiara che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del Codice:



	[]] non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione di
	dichiarazioni non veritiere;
	oppure
	[] ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione di
	dichiarazioni non veritiere;
	(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione
	riferimento preciso della documentazione:)
17.	Dichiara che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-ter), del Codice:
	non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falso
	dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
	oppure
	[] è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falso
	dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
	(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione
	riferimento preciso della documentazione:;
18.	di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto
	dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1 agosto 2007, (allegato al presente Disciplinare) e

Le suddette dichiarazioni integrative di cui ai punti da 1 a 18 devono essere **presentate**, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti o da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi con riferimento ai nn. da 1 a 18;
- nel caso di cui all'art. 45, comma 1 alle lett. b) e c) del Codice dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. da 1 a 19;

La rete di cui al punto 4 del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai numeri 1, 14, 15, 16 e 17.

*** *** ***

15.3.2 <u>Documentazione a corredo</u>

alla n. 8 dell'art. 8 del predetto Protocollo;

Il concorrente allega:

19. Copia informatica di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore;





- **20. PASSOE** per ogni lotto cui intende partecipare, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- 21. Documento informatico attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia informatica della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 22. Il DUVRI e la NOTA INFORMATIVA, entrambi firmati;
- 23. Schede Tecniche di cui agli Allegati A, B e C del Disciplinare Tecnico, compilate ove necessario. Le schede tecniche devono essere sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio (espresse in termini percentuali ovvero descrittivi), che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione da redigere preferibilmente secondo l'allegato MODELLO 3, attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;





c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio (espresse in termini percentuali ovvero descrittivi), che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;







qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B OFFERTA ECONOMICA"

La busta "B – Offerta Economica" deve contenere, a pena di esclusione, per ciascun lotto cui si intende partecipare:

16.1) una dichiarazione, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito MODELLO OFFERTA ECONOMICA, con cui il concorrente dichiari:

- 1) il ribasso percentuale unico offerto sui seguenti prezzi unitari:
- a) Euro 155,00/t per il solo servizio di trattamento;
- b) Euro 35,00/t per il solo traporto degli ingombranti dalle isole ecologiche all'impianto di destinazione finale;
- c) Euro 20,00/t per il solo traporto degli ingombranti dai centri di stoccaggio all'impianto di destinazione finale. Per quanto riguarda il lotto 5), il ribasso percentuale unico offerto si riferisce solo al prezzo unitario di Euro 155,00/t previsto per il solo servizio di trattamento.

Il ribasso percentuale offerto deve essere espresso in cifre e in lettere e non vede superare la seconda cifra decimale. In caso di discordanza tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere prevale quest'ultimo;





- 2) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice i costi della manodopera (va indicata l'incidenza costo manodopera Euro/t)
- **16.2)** una dichiarazione, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito **MODELLO SPECIFICA COSTI PER LA SICUREZZA,** con la quale il concorrente indichi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice i costi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

<u>Tutta la documentazione che compone l'Offerta Economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente,</u> da tutti i soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione di cui al precedente paragrafo 15.1).

<u>L'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo.</u> Nell'apposito campo deve essere caricata la copia della ricevuta di versamento come prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad Euro 16,00 (sedici/00), relativa alla dichiarazione di partecipazione. A tal fine, l'operatore economico deve utilizzare il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:

- dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): ASIA Napoli S.p.A. via Ponte dei Francesi 37/D Cod. Fisc. e P.IVA 07494740637;
- Ufficio o Ente (campo 6): TET;
- Codice tributo (campo 11): 456T Descrizione: Imposta di Bollo;
- estremi del pagamento (campo 10): CIG del lotto di interesse.

Il mancato pagamento dell'imposta di bollo sull'offerta non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dalla Stazione appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell'impresa partecipante.

In caso di partecipazione in forma associata, l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili: dal consorzio medesimo.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo nella data e nelle ore indicate al punto IV.2.7) del bando di gara e le successive sedute pubbliche telematiche avranno luogo presso la sede di ASIA Napoli sita in Napoli alla via Ponte dei Francesi 37/D Napoli. Le date e gli orari di ciascuna seduta pubblica successiva saranno comunicati a mezzo pec ai concorrenti, con almeno un giorno di anticipo. I concorrenti possono assistere alle operazioni di





gara da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara telematica che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della medesima seduta.

Apertura della busta A – Documentazione amministrativa

Nella prima seduta pubblica telematica, il Seggio di gara, composto dal Direttore Acquisti di Asia Napoli, coadiuvato da una risorsa della propria direzione, provvede allo sblocco della documentazione amministrativa di ciascun concorrente per ogni lotto ed alle conseguenti attività di esame e di verifica della conformità della stessa alla lex di gara, redigendo apposito verbale delle attività svolte. Il verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti. Quest'ultimo, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, dispone l'attivazione del soccorso istruttorio, procedendo, con l'eventuale supporto del seggio di gara, anche alla conseguente istruttoria e all'adozione del relativo provvedimento di esclusione/di ammissione dei concorrenti. In ogni caso, il Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto rilevato dal Seggio di gara, adotta i provvedimenti di esclusione e di ammissione dei concorrenti dalla gara, curando tutti i relativi adempimenti comunicativi e pubblicitari.

Apertura della busta B - Offerte economiche.

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa il Seggio di gara, sempre in seduta telematica la cui data e orario verranno comunicati con apposito avviso trasmesso a mezzo della piattaforma telematica con un anticipo di un giorno, procederà allo sblocco dell'offerta economica dei concorrenti dei singoli lotti ed alla redazione della graduatoria.

Si precisa, inoltre, che nel caso di offerta anomala, il Responsabile del Procedimento avvierà la verifica di congruità dell'offerta, ai sensi del successivo paragrafo "Offerte Anomale", secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Offerte Anomale

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2 ovvero comma 2-bis, del Codice. I calcoli per determinare la soglia di anomalia, si fermano alla seconda cifra decimale. In ogni altro caso in cui in base ad elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa si procederà a valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La verifica di congruità delle offerte anormalmente basse è svolta dal Responsabile del Procedimento, che, in ragione della particolare complessità delle valutazioni, può avvalersi di una struttura di supporto (cfr Linee Guida ANAC n. 3). È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Completata con esito positivo la verifica di congruità dell'offerta, il RUP





formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Si procederà all'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue ed inaffidabili, sottoponendo agli organi competenti della Stazione Appaltante, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta risultata congrua

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Comprova requisiti speciali

Ai fini della comprova dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara, il primo graduato deve caricare sul sistema AVCPASS, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante i documenti di cui al precedente paragrafo 7).

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara oppure, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.





In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la Stazione Appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.





19. INFORMAZIONI ULTERIORI

Stipulazione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva:

- a) la facoltà di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
- b) la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 "di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto";
- c) la facoltà di revocare, in qualunque momento, la presente procedura di gara o di non procedere all'aggiudicazione o di revocare l'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti che avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'ANAC.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscale quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto. Forma parte integrante del contratto di appalto l'offerta economica presentata in sede di gara.

Si precisa che l'aggiudicatario della gara deve presentare entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, con apposita richiesta, i seguenti documenti:

- a) garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 il cui importo sarà determinato in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Tale cauzione deve essere corredata da autentica della firma nonché dall'attestazione dei poteri in capo al garante che l'ha rilasciata;
- b) polizza RCT/RCO di cui all'art. 12 dello schema di contratto per ogni lotto;
- c) in caso di RTI (costituendo) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione in raggruppamento temporaneo, in cui vanno riportate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto raggruppato;
- d) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- e) nel caso di società dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/1991;





- f) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato *di cui alla Legge n. 136/2010* comunicando, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
- g) copia del bonifico bancario relativo al rimborso delle spese della pubblicità legale.

L'aggiudicatario dell'appalto deve presentarsi alla data che sarà fissata dalla Stazione Appaltante per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia. In tal caso è facoltà della Stazione Appaltante aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

20. RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITÀ

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016" l'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese da quest'ultima sostenute per la pubblicazione degli estratti del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani e dei successivi avvisi di aggiudicazione. Tale obbligo dovrà essere assolto entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

Napoli, 3 febbraio 2021

Il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Stanganelli

